

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 18 febbraio 2015)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

sulla proposta di legge n. 425

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Badiali

presentata in data 27 giugno 2014

RICONOSCIMENTO DELL'AGRICOLTORE
COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta dell'11 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 425 concernente: "Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani nella seduta n. 10 dell'11 febbraio 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni formulate sulla base delle motivazioni di seguito indicate:

- inserire un'apposita disposizione (es. articolo) che preveda la stipula di un patto (es. contratto, accordo, convenzione o figure similari) con il Comune, con il quale l'agricoltore custode si impegna ad eseguire determinate attività tra quelle individuate dalla proposta di legge e dal bando; tale patto dovrebbe, opportunamente, essere reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito web del Comune. Tale disposizione servirebbe ad individuare con maggiore precisione gli impegni assunti dall'agricoltore custode, mentre la pubblicità dell'atto di impegno rafforzerebbe l'impegno assunto, favorirebbe condotte emulative e ulteriormente propositive, infine consentirebbe lo svolgimento di un controllo pubblico sull'attuazione degli interventi da parte dell'agricoltore.

Il Presidente
(Nella Brambatti)

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 425 concernente: "Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle autonomie locali, nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere con urgenza come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nevio Lavagnoli e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 febbraio 2015;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 21 febbraio 2015;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
(Nevio Lavagnoli)

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione Marche tutela e sostiene la biodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, culturale ed ambientale attraverso il riconoscimento della figura dell' "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio". A tale figura, custode della civiltà rurale, è demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e valorizzare le produzioni locali attraverso la loro stessa creatività, scambiandosi saperi e conoscenze. La finalità principale è quella di proteggere il territorio dagli effetti negativi dell'abbandono delle attività agricole attraverso, appunto, la valorizzazione del ruolo di "custodi del territorio".

Art. 2
(Soggettività)

1. Possono essere riconosciuti "custode dell'ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano la pratica agricola nell'ambito del territorio regionale.

2. Possono dunque presentarsi come:

- a) singoli imprenditori agricoli (coltivatori diretti o allevatori);
- b) aziende agricole (anche biologiche, agriturismi, fattorie didattiche, vivai) di qualsiasi forma giuridica.

3. L'azienda o l'imprenditore agricolo può effettuare la vendita diretta dei propri prodotti, anche trasformati, o stipulare un contratto di affitto con terzi.

Art. 3
(Requisiti)

1. Gli "agricoltori custodi" devono essere iscritti in un unico albo regionale e debbono svolgere le attività di cui all'articolo 4.

Art. 4
(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Si definisce "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" l'impresa agricola singola o associata dedita in particolare:

- a) alla salvaguardia della biodiversità rurale in-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione Marche tutela e sostiene la biodiversità **e la salvaguardia** del proprio territorio sotto il profilo ~~economico~~, culturale, ed ambientale **ed economico** attraverso il riconoscimento della figura dell' "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio". ~~A tale figura, custode della civiltà rurale, cui è demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e di valorizzare le produzioni locali attraverso la loro stessa creatività, scambiandosi saperi e conoscenze. La finalità principale è quella di proteggere il~~ **al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del** territorio dagli effetti negativi dell'abbandono delle attività agricole ~~attraverso, appunto, la valorizzazione del ruolo di "custodi del territorio".~~

Art. 2
(Soggettività **Destinatari**)

1. Possono essere riconosciuti "custode dell'ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano ~~la pratica l'attività~~ agricola nell'ambito del territorio regionale.

2. **Soppresso**

3. **Soppresso**

Art. 3
(Requisiti)

Soppresso

Art. 4
(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Si definisce "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" l'impresa agricola singola o associata dedita in particolare:

- a) *identico*

tesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

- b) all'allevamento di razze e varietà locali appartenenti al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale delle Marche;
- c) al recupero, raccolta e conservazione di alberi da frutto tipici marchigiani e di alberi monumentali che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale di cui al censimento predisposto dal competente assessorato;
- d) alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e alla difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori montani.

Art. 5

(Adesione dei Comuni interessati)

1. I Comuni e le Unioni dei Comuni interessati ad attivare sul loro territorio la figura dell'agricoltore custode emettono apposito bando pubblico dove viene specificata la zona interessata e le sue peculiarità, nonché le attività prevalenti da affidare. Nel bando sono, altresì, stabiliti i criteri per l'affidamento, tra cui quello, primo fra tutti, della vicinanza della residenza o dell'attività lavorativa prevalente alla zona d'intervento, le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse. Nel bando sono previste, altresì, le eventuali premialità previste per chi si assume il compito di agricoltore custode del territorio.

Art. 6

(Albo dei custodi del territorio)

1. I Comuni e le Unioni dei Comuni che hanno attivato sul loro territorio la figura dell'agricoltore custode comunicano, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, alla Regione i nominativi di colo-

- b) all'allevamento **e alla coltivazione** di razze e varietà locali appartenenti al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale delle Marche **alle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano**;

- c) al recupero, raccolta e **alla** conservazione di alberi da frutto tipici marchigiani e di alberi **formazioni vegetali** monumentali che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale di cui al censimento predisposto dal competente assessorato;

- d) *identico*

Art. 5

*(Adesione dei Comuni interessati
Adesione e attività degli enti locali)*

1. Gli enti locali interessati ad incentivare la diffusione della figura dell'agricoltore custode raccolgono le adesioni di partecipazione attiva al progetto degli agricoltori del territorio di loro competenza, anche al fine di valorizzarne il ruolo sociale. La partecipazione attiva degli agricoltori ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di manutenzione del territorio, secondo quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, e non dà luogo a controprestazioni di carattere finanziario.

2. Per l'individuazione degli agricoltori interessati di cui al comma 1, gli enti locali adottano appositi bandi nei quali sono specificati la tipologia degli interventi, i criteri e le modalità di attuazione degli stessi nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse. I bandi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente locale.

Art. 6

*(Albo dei custodi del territorio
Elenco degli agricoltori custodi)*

1. Gli agricoltori custodi sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto presso la Giunta regionale.

ro a cui hanno affidato tale compito perché gli stessi siano inseriti nello specifico albo regionale, appositamente istituito.

Art. 7

(Modalità degli interventi)

1. Per l'attuazione degli interventi gli agricoltori nominati custodi del territorio possono utilizzare il lavoro proprio e dei propri familiari o dipendenti, ditte esterne che lavorano nel settore agricolo-forestale, macchine ed attrezzature di proprietà o noleggiate da terzi purché le stesse, insieme ai materiali utilizzati, siano a basso impatto ambientale.

2. All'inizio di ogni anno solare ed entro la fine del mese di febbraio, gli agricoltori nominati custodi del territorio dovranno comunicare al Comune dove insiste l'area loro affidata un programma di massima degli interventi che intendono realizzare precisandone le modalità e la tempistica. Gli interventi realizzati saranno relazionati entro il 28 febbraio dell'anno successivo con indicate le difficoltà riscontrate, le migliorie ottenute e ogni altra notizia utile per una migliore conoscenza del territorio.

3. Nel corso dell'anno eventuali interventi straordinari ritenuti necessari saranno tempestivamente comunicati prima dell'avvio degli stessi e rendicontati insieme all'attività ordinaria.

4. Il Comune e le Unioni dei comuni qualora non siano d'accordo in tutto o in parte sul programma degli interventi comunicati dall'agricoltore custode del territorio, hanno l'obbligo di comunicarlo entro quindici giorni adoperandosi affinché entro i successivi quindici giorni il programma degli interventi sia opportunamente modificato e concordato.

Art. 8

(Criteri di premialità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1:
- a) la Giunta regionale prevede il riconoscimento di specifici criteri di premialità nei bandi di attuazione delle misure previste nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020, con particolare riguardo a quei progetti attuati in una logica di filiera;
 - b) i Comuni prevedono riduzioni d'imposta IMU, Tarsu o imposta di soggiorno per le strutture ricettive;

1 bis. Gli enti locali che attivano quanto previsto dall'articolo 5 comunicano alla Regione i nominativi degli agricoltori custodi del territorio.

Art. 7

(Modalità degli interventi)
Compiti degli enti locali)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio poste in essere nell'anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.

2. La Giunta regionale trasmette la relazione all'Assemblea legislativa, al fine di consentire la valutazione degli effetti di questa legge.

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

Art. 8

(Criteri di premialità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020.

- c) è prevista l'estensione delle agevolazioni indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- d) è prevista l'estensione a queste attività delle agevolazioni di cui al d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica).

1 bis. I comuni possono prevedere in favore degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8 bis
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.